



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 marzo 2014
(OR. en)**

8099/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0096 (COD)**

**DENLEG 72
AGRI 245
CODEC 886**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 20 marzo 2014

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2014) 174 final

Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 174 final.

All.: COM(2014) 174 final



Bruxelles, 20.3.2014
COM(2014) 174 final

2014/0096 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La direttiva 83/417/CEE del Consiglio prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana. Si propone di abrogarla e sostituirla con un testo nuovo per le ragioni che seguono: 1) allineare i poteri conferiti alla Commissione alla nuova distinzione introdotta dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 2) tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana; 3) allineare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal Codex Alimentarius.

- 1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra i poteri delegati alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, di cui all'articolo 290 (atti delegati), da un lato e, dall'altro, i poteri delegati alla Commissione per l'adozione di atti di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, di cui all'articolo 291 (atti di esecuzione). L'esame approfondito delle disposizioni della direttiva 83/417/CEE in relazione alla nuova distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione ha messo in luce la necessità di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti a modificare, laddove opportuno, le definizioni e norme tecniche stabilite negli allegati in merito alle caseine e ai caseinati alimentari per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico. Una delega di potere analoga è oggetto della presente proposta.
- 2) La presente proposta tiene conto degli ulteriori sviluppi della legislazione parallela, in particolare in campo alimentare. Ciò riguarda segnatamente la direttiva 2000/13/CE¹, il regolamento (CE) n. 178/2002², il regolamento (CE) n. 882/2004³, il regolamento (CE) n. 1332/2008⁴ e il regolamento (CE) n. 1333/2008⁵.

¹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

³ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

⁴ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97.

⁵ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.

- 3) Il Codex Alimentarius ha adottato una norma internazionale per i prodotti alimentari della caseina⁶ che ne definisce, tra l'altro, i fattori essenziali di composizione e qualità. Per offrire agli operatori economici del settore alimentare parità di trattamento sul mercato mondiale, la presente proposta adegua i requisiti di composizione delle caseine e dei caseinati alimentari definiti negli allegati a quelli della norma del Codex Alimentarius summenzionata. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10% al 12% e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25% al 2%. Con questa modifica i requisiti di composizione della proposta sono pienamente allineati alla norma internazionale.

La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE.

Contesto generale

Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distinguono due tipi di atti della Commissione.

L'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di "delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo." Nella terminologia del trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3).

L'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di "adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione." Tali atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia del trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

Dall'adozione della direttiva originaria nel 1983, sono stati adottati diversi atti giuridici nel settore alimentare, di cui occorre tenere conto.

La produzione di caseina e dei caseinati dal latte è stata oggetto di un regime di sovvenzioni all'interno dell'Unione fino al 2006. Il regime è cessato ed è stato in seguito definitivamente abrogato dall'accordo politico, raggiunto nel 2013, sulla riforma dell'organizzazione comune unica dei mercati dei prodotti agricoli. Disposizioni specifiche diverse dalle norme internazionali non hanno quindi più ragion d'essere. La proposta adegua pertanto i requisiti di composizione dei prodotti della caseina alla pertinente norma del Codex.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Direttiva 2000/13/CE, regolamento (CE) n. 178/2002, regolamento (CE) n. 882/2004, regolamento (CE) n. 1332/2008 e regolamento (CE) n. 1333/2008.

⁶ Codex Stan 290-1995.

Codex Stan 290-1995.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è coerente con la nuova classificazione dei poteri conferiti alla Commissione dal TFUE, con la legislazione in vigore nel settore alimentare e con la norma internazionale sui prodotti della caseina adottata dal Codex Alimentarius.

2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non è necessario consultare le parti interessate in quanto la proposta disciplina soprattutto questioni interistituzionali e non altera la sostanza della direttiva 83/417/CEE che ha funzionato bene per vari decenni. La proposta permette anche di integrare meglio le norme sulla caseina e sui caseinati nel quadro più ampio della normativa alimentare, con conseguenti vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione. Sono state semplificate anche le disposizioni sullo scambio di informazioni tra imprese.

L'ulteriore allineamento alla norma internazionale è stato discusso con il settore industriale che ha accolto con favore la modifica proposta.

Ricorso al parere di esperti

Per le ragioni sopra descritte, non occorre consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

Per le medesime ragioni, non occorre valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta: 1) riconosce la necessità di conferire alla Commissione poteri delegati ai fini dell'adozione delle modifiche degli allegati I e II e ne stabilisce la procedura di adozione nel nuovo contesto giuridico determinato dall'entrata in vigore degli articoli 290 e 291 de TFUE; 2) adatta le disposizioni vigenti all'evoluzione della normativa in particolare nel settore alimentare; 3) adegua, laddove necessario, i requisiti di composizione delle caseine alimentari alla corrispondente norma del Codex.

Base giuridica

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 114.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri e rispetta il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

La forma originaria dell'atto (direttiva) non cambia. La proposta è intesa a delineare il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona. Tiene altresì conto dell'evoluzione della legislazione negli ultimi anni e delle norme internazionali vigenti e aggiornate.

La proposta tiene inoltre presente la necessità di lasciare agli Stati membri un certo margine per adeguare l'attuazione al contesto normativo e amministrativo nazionale, in particolare riguardo all'eventuale adozione di disposizioni nazionali in settori non specificamente armonizzati dalla proposta.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 83/417/CEE del Consiglio² prevede il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana. Dall'entrata in vigore della direttiva sono intervenuti vari cambiamenti, in particolare lo sviluppo di un ampio quadro normativo del settore alimentare e l'adozione di una norma internazionale del Codex Alimentarius³ relativa ai prodotti alimentari a base di caseina.
- (2) La direttiva 83/417/CEE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune sue disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario adeguare tali competenze all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato).
- (3) Per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare la direttiva 83/417/CEE e sostituirla con una nuova.
- (4) Tenendo conto del fatto che il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ contiene norme generali, orizzontali e uniformi sulle modalità di

¹ GU C del , pag. .

² Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25).

³ Standard 290-1995 <http://www.codexalimentarius.org/standards/en/>

⁴ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

prelievo dei campioni e sui metodi d'analisi dei prodotti alimentari, le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE non sono più necessarie.

- (5) Tenendo conto del fatto che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ contiene norme generali, orizzontali e uniformi sull'adozione di misure urgenti per alimenti e mangimi, le disposizioni corrispondenti della direttiva 83/417/CEE non sono più necessarie.
- (6) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ non si applica alle relazioni tra le imprese. Poiché i prodotti disciplinati dalla presente direttiva non sono destinati alla vendita al consumatore finale ma solo alla vendita tra imprese per la preparazione degli alimenti, è opportuno mantenere, adeguare al quadro normativo vigente e semplificare le norme specifiche già incluse nella direttiva 83/417/CEE. Tali norme prevedono la comunicazione d'informazioni sui prodotti per consentire agli operatori del settore alimentare, da un lato, di disporre dei dati necessari per l'etichettatura dei prodotti finiti, ad esempio per quanto riguarda gli allergeni e, dall'altro, di evitare che tali prodotti possano essere confusi con altri prodotti analoghi non destinati all'alimentazione umana.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ contiene la definizione dei coadiuvanti tecnologici, che si trovava anche nella direttiva 83/417/CEE. Di conseguenza, nella presente direttiva occorre usare il termine "coadiuvanti tecnologici".
- (8) Occorre adattare altri termini e riferimenti usati negli allegati della direttiva 83/417/CEE onde tener conto della terminologia dei regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (9) L'allegato I della direttiva 83/417/CEE fissa il tenore massimo di umidità della caseina alimentare al 10% e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare al 2,25%. Dato che la norma internazionale 290-1995 del Codex Alimentarius fissa i suddetti parametri rispettivamente al 12% e al 2%, occorre allineare la direttiva a questi valori in modo da evitare distorsioni degli scambi.
- (10) Per adeguare o aggiornare rapidamente gli elementi tecnici contenuti negli allegati alla luce dell'evoluzione della normazione internazionale o del progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda le norme applicabili alle caseine e ai caseinati alimentari definiti negli allegati I e II.

⁵ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁶ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

⁷ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁸ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

- (11) È di particolare importanza che la Commissione proceda alle consultazioni appropriate durante il lavoro di preparazione, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo margine per poter adottare misure nazionali nei settori non specificamente armonizzati dalla presente direttiva volti ad adeguare l'ordinamento giuridico e amministrativo nazionale. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero notificare le rispettive misure alla Commissione secondo la procedura stabilita nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- (a) «caseine», la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione
- i) mediante aggiunta di acido, o
 - ii) mediante acidificazione microbica, o
 - iii) mediante presame, o
 - iv) mediante altri enzimi coagulanti del latte,
- e sottoposta a un trattamento termico per rendere la fosfatasi negativa, lasciando impregiudicata un'eventuale applicazione preliminare di procedimenti di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione;
- (b) «caseinati», i prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine trattate con agenti neutralizzanti e sottoposti a un trattamento termico per rendere la fosfatasi negativa;
- (c) «latte scremato», il latte al quale non sia stata fatta alcuna aggiunta e di cui sia stato ridotto solo il tenore di grasso;

⁹ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

- (d) «caseina acida alimentare», caseina destinata all'alimentazione umana, ottenuta per precipitazione mediante i coadiuvanti tecnologici e le colture batteriche figuranti all'allegato I, sezione I, lettera d), e rispondenti alle norme dello stesso sezione I;
- (e) «caseina presamica alimentare»: caseina destinata all'alimentazione umana, ottenuta per precipitazione mediante i coadiuvanti tecnologici figuranti all'allegato I, sezione II, lettera d), e rispondente alle norme della stessa sezione II;
- (f) «caseinati alimentari», i caseinati ottenuti da caseine alimentari trattate con gli agenti neutralizzanti di qualità alimentare elencati nell'allegato II, lettera d), e rispondenti alle norme di cui al medesimo allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili

- (a) affinché i prodotti di cui all'articolo 2 siano commercializzati soltanto se rispondono alle norme e alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati I e II, e
- (b) affinché i prodotti che non soddisfano le norme stabilite negli allegati I e II non siano utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari e siano denominati ed etichettati in modo da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed utilizzazione.

Articolo 4

Le denominazioni che figurano all'articolo 2, lettere d), e) e f) sono riservate ai prodotti ivi definiti e sono utilizzate in commercio per designarli.

Articolo 5

1. Le indicazioni obbligatorie che devono figurare sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti definiti all'articolo 2, da riportare in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, sono le seguenti:
 - (a) la denominazione riservata a detti prodotti a norma dell'articolo 4 con l'indicazione, per i caseinati, del o dei cationi;
 - (b) per i prodotti commercializzati in miscele,
 - i) la dicitura «miscela di ...» seguita dall'indicazione dei vari prodotti da cui la miscela è formata, in ordine ponderale decrescente,
 - ii) l'indicazione del o dei cationi per il/i caseinati,
 - iii) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati;
 - (c) la quantità netta espressa in chilogrammi o in grammi;

- (d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
 - (e) per i prodotti importati dai paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine;
 - (f) l'identificazione della partita o la data di produzione.
2. Gli Stati membri vietano nel loro territorio il commercio dei prodotti definiti all'articolo 2, lettere d), e) e f) se le indicazioni di cui al paragrafo 1 non figurano in una lingua facilmente compresa dai compratori degli Stati membri in cui i prodotti sono commercializzati, a meno che tale informazione sia fornita con altri mezzi; questa disposizione non impedisce che le suddette indicazioni figurino in varie lingue.
 3. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e lettere c), d) e e) possono figurare anche soltanto su un documento di accompagnamento.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dalla presente direttiva purché esse non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le suddette disposizioni nazionali secondo la procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE.

Articolo 7

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, al fine di modificare gli allegati I e II per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico.

Articolo 8

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (...). ***(L'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data di entrata in vigore del presente atto).***
3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere indicata nella decisione medesima. Gli effetti della revoca decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

La direttiva 83/417/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente